



Giovedì 13/12/2007

I FLUSSI DI INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI PER IL 2007

A cura di: Studio Cozzi Dottori Commercialisti Associati

(dott.ssa Cristina Orlando - Consulente del Lavoro - studio.orlando@mclink.it) partner di Studio Cozzi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 (DPCM del 30 ottobre 2007) relativamente alla programmazione per l'anno 2007 dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato (non stagionale) e di lavoro autonomo, nel territorio dello Stato italiano. Detto decreto fissa una quota massima di ingressi in Italia per motivi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo pari a 170.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero. In particolare, stabilisce nel dettaglio la ripartizione della suddetta quota massima. Inoltre, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 23 dell'8 novembre 2007, indica le modalità e i tempi di presentazione delle domande.

Ripartizione della quota massima di ingressi per il 2007

La quota massima di 170.000 cittadini stranieri non comunitari ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato (non stagionale) e autonomo è ripartita come indicato di seguito:

- 110.900 ingressi per lavoratori subordinati non stagionali di nazionalità non predeterminata residenti all'estero, di cui:
 - 65.000 ingressi sono riservati ad ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona,
 - 14.200 ingressi per il settore edile,
 - 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato,
 - 500 ingressi per conducenti muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci,
 - 200 ingressi per il settore della pesca marittima,
 - 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.



- 47.100 ingressi per lavoratori subordinati non stagionale riservati a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e precisamente:

- 4.500 cittadini albanesi,

- 1.000 cittadini algerini,

- 4.000 cittadini tunisini,

- 4.500 cittadini marocchini,

- 8.000 cittadini egiziani,

- 1.500 cittadini nigeriani,

- 1.000 cittadini senegalesi,

- 6.500 cittadini moldavi,

- 3.500 cittadini dello Sri Lanka,

- 3.000 cittadini del Bangladesh,

- 5.000 cittadini filippini,

- 1.000 cittadini pakistani,

- 100 cittadini somali,

- 1.000 cittadini ghanesi,

- 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.

- 3.000 ingressi per lavoro autonomo di cittadini extracomunitari appartenenti alle seguenti categorie professionali:



- ricercatori,
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale,
- liberi professionisti,
- soci e amministratori di società non cooperative,
- artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

All'interno di tale quota e nell'ambito dei tipi di attività specificati sono ammesse le conversioni, sino ad un massimo di 1.500 unità, del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

- 500 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro

autonomo di lavoratori sudamericani. In particolare tali ingressi sono riservati a lavoratori di origine italiana (per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza) residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela inseriti in un apposito elenco, dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei citati Paesi.

- 8.500 ingressi per la conversione in permessi di lavoro subordinato di:

- 3000 permessi di soggiorno per studio,
- 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio,
- 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale,
- 1.500 cittadini extracomunitari che hanno completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine.

Modalità di presentazione delle domande



Al fine di evitare i disagi riscontrati in occasione dei precedenti decreti sui flussi migratori, è stata modificata la procedura per la presentazione delle domande, che sarà completamente informatizzata eliminando quindi l'obbligo di spedizione postale, come indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 23 dell'8 novembre 2007.

Termini di presentazione delle domande

Le domande in formato digitale dovranno essere inoltrate telematicamente nei termini indicati dal decreto e nel rispetto dei seguenti termini:

- a partire dal 15° giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le istanze relative ai lavoratori delle nazioni che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria;
- a partire dal 18° giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona;
- a partire dal 21° giorno successivo la pubblicazione in gazzetta Ufficiale per le domande relative a tutti i restanti lavori.

Si segnala che ciascun datore di lavoro non deve superare il limite massimo di 5 domande di assunzione eccetto le associazioni datoriali di categoria che potranno superare detto limite.

Soggetti abilitati all'invio on line delle domande

Sono abilitati, senza limiti numerici, i seguenti soggetti, in seguito alla firma di Protocolli

di intesa con i Ministeri dell' Interno e della Solidarietà Sociale:

- Consulenti del Lavoro,

- Patronati,



- Organizzazioni dei datori di lavoro,
- Associazioni attive nell'immigrazione.

Adempimenti del lavoratore straniero una volta ottenuto il visto di ingresso in Italia

Il cittadino straniero, ottenuto il visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, deve recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno.

(Fonti: GU n. 279 del 30-11-2007; Circolare del Ministero dell'Interno n. 23 dell'8 novembre 2007)